

Incertezze nel giudizio di autenticità e obbligo richiamo CTU

Sempre più spesso la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di verifica di autenticità di un testamento olografo, affermando concetti nuovi e più stringenti sul ruolo della consulenza di ufficio.

Ci sembra che sia emblematica, da questo punto di vista, la sentenza n.7873 del 19 marzo 2021, Sezione Seconda civile, che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva negato il richiamo di un consulente di ufficio. Questo aveva dimenticato di esaminare, per distrazione, una sottoscrizione di paragone in un contesto, per quanto è dato capire, nel quale non è stata raggiunta con sufficiente certezza la valutazione finale di autenticità o meno. Poiché, l'esame della firma tralasciata poteva svolgere un fondamentale ruolo, averla trascurata, sulla base del pre-giudizio secondo cui l'utilizzo nulla avrebbe potuto cambiare dell'esito conclusivo, ha causato un dato di fatto censurabile.

A parte tale interessante questione che potrebbe risultare rilevante nei casi in cui le conclusioni del CTU risultano ondivaghe o incerte, la sentenza citata offre più spunti di interesse, in quanto, nel riportare alcune considerazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello, *sembra* dividerle.

Le trascriviamo così come formulate.

1. *<<La ratio della decisione è proprio nell'applicazione del principio sancito dalle Sezioni unite che è stato inteso dalla Corte d'appello nel senso che la situazione di incertezza sulla provenienza deve risolversi in danno di colui il quale abbia contestato l'autenticità del testamento...>>*
2. *Non sussiste la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione...*
3. *Sarebbe stato sempre possibile fornire ulteriori prove a dimostrazione della diversità della situazione di fatto, perché **le valutazioni tecniche in materia grafologica si basano sempre su considerazioni di ordine soggettivo/valutativo prive, cioè, dei crismi della prova scientifica intesa in senso oggettivo...***
4. *Non è vietato al giudice, il quale abbia disposto una consulenza grafica, decidere poi sulla base di qualsiasi altro elemento di prova, essendo il giudice, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincolato da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell'accertamento dell'autenticità...*
5. *Non è possibile giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare.>>*

Segnaliamo come la notazione del punto n.3 rappresenti un intervento che costringe i grafologi forensi ad interrogarsi seriamente sulla questione, senza rifiutare di condurre una ormai irrimandabile riflessione sull'argomento.